

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4 trimestre 2023

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza Arnold e Marthaler contro la Svizzera](#) del 19 dicembre 2023 (ricorsi n. 77686/16 e 76791/16)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); confinamento all'interno di un cordone della polizia nel corso di una manifestazione e successiva detenzione

La causa concerne il confinamento dei ricorrenti all'interno di un cordone della polizia (misura nota in inglese come «kettling» o tecnica di «accerchiamento») nel corso di una manifestazione svoltasi il 1° maggio 2011, e la loro successiva detenzione. Dopo un approfondito controllo dell'identità da parte della polizia, i ricorrenti sono stati rilasciati la sera stessa rispettivamente attorno alle 21.00 e alle 22.30. Invocando l'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti hanno contestato la misura di confinamento e la loro detenzione, ritenendole illegali. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 lettera b seconda parte CEDU, la Corte ha concluso che le autorità interne non hanno effettuato un'adeguata ponderazione degli interessi tra l'obbligo dei ricorrenti di rivelare la propria identità e di non turbare l'ordine pubblico, da un lato, e il loro diritto alla libertà, dall'altro. Pertanto la detenzione subita dai ricorrenti non era giustificata sulla base dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera b seconda parte CEDU. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c seconda parte CEDU, la Corte ha ritenuto che le autorità interne non hanno effettuato un'adeguata ponderazione degli interessi tra la necessità di impedire la commissione di un reato penale, da un lato, e il diritto alla libertà dei ricorrenti, dall'altro. La misura controversa non era dunque giustificata dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera c CEDU. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

[Sentenza Communauté genevoise d'action syndicale \(CGAS\) contro la Svizzera](#) del 27 novembre 2023 (Grande Camera) (ricorso n. 21881/20)

Libertà di riunione pacifica (art. 11 CEDU); misure di lotta contro la pandemia di COVID-19 che hanno vietato le manifestazioni pubbliche per due mesi e mezzo all'inizio della pandemia

La causa concerne le misure adottate dal Governo svizzero tra il 17 marzo e il 30 maggio 2020 nel quadro della lotta contro la pandemia di COVID-19. Invocando l'articolo 11 CEDU, la ricorrente ha contestato il divieto generalizzato di manifestare previsto dall'ordinanza 2 COVID-19 vigente nel periodo in questione.

Per quanto riguarda la censura relativa alla libertà di riunione pacifica, la Grande Camera ha rilevato che la ricorrente non ha fatto il necessario per permettere alle giurisdizioni svizzere di svolgere il loro ruolo fondamentale nel meccanismo di salvaguardia istituito dalla CEDU. La Grande Camera ha fatto notare, in particolare, che le persone imputabili hanno accesso a una via di ricorso diretta, ovvero possono contestare in via preliminare nel quadro di un ricorso ordinario la costituzionalità dell'applicazione delle ordinanze federali, il che permette di ottenere, se del caso, una dichiarazione di incostituzionalità. Nessuna circostanza particolare sol-

levava la ricorrente dallo sfruttare questa via di ricorso. La Grande Camera ha ricordato il carattere sussidiario del proprio ruolo e ha precisato che, nel contesto inedito e molto delicato della pandemia di COVID-19, era ancora più importante che le autorità nazionali fossero in grado di gestire preventivamente l'equilibrio tra interessi privati e pubblici contrastanti o tra diversi diritti protetti dalla CEDU, tenendo conto delle necessità e delle particolarità locali così come della situazione sanitaria all'epoca dei fatti. Ha ritenuto irricevibile la censura relativa alla libertà di riunione pacifica per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (12 voti contro 5).

La Grande Camera ha rilevato che la censura della ricorrente relativa alla libertà sindacale è stata sollevata per la prima volta nel quadro della procedura dinanzi a detta Camera e che avrebbe dovuto essere introdotta al più tardi sei mesi dopo il 30 maggio 2020, data in cui l'ordinanza 2 COVID-19 ha perso validità. La Grande Camera ha sostenuto che questa nuova censura non è oggetto della causa e che, ad ogni modo, è irricevibile per mancato rispetto del termine di sei mesi (unanimità).

Sentenza N.K. contro la Svizzera del 23 novembre 2023 (ricorso n. 52873/20)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); permesso di dimora

La causa concerne il rifiuto delle autorità svizzere di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente, un cittadino kosovaro (risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU), entrato illegalmente in Svizzera nel 1989. In seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto nel 1992, dal 1993 il ricorrente percepisce una rendita d'invalidità. Dopo aver ottenuto un permesso di dimora per motivi sanitari tra il 1996 e il 2001, il ricorrente ne ha chiesto un altro sostenendo che il proprio era un caso personale particolarmente grave; la richiesta è stata respinta nel 2017 dalle autorità interne. Queste ultime hanno ritenuto infatti che il richiedente avesse risieduto illegalmente in Svizzera per la maggior parte del suo soggiorno, che la sua integrazione non fosse riuscita e che avesse legami più stretti con il Kosovo. Una domanda di riesame, presentata nel 2018, è stata rifiutata nel 2020: il Tribunale amministrativo federale ha infatti sostenuto che dal 2017 le circostanze non fossero cambiate e quindi un riesame non fosse giustificato. Il Tribunale federale non è entrato in materia in quanto il ricorrente non poteva, a suo parere, appellarsi all'articolo 8 CEDU. Invocando il medesimo, il ricorrente ha contestato il rifiuto di rilasciargli un permesso di dimora. Siccome ha poi ottenuto un permesso di dimora in Svizzera, la Corte ha ritenuto che la controversia sia stata risolta. Cancellazione dal ruolo (unanimità).

Sentenza Kazimir contro la Svizzera del 12 dicembre 2023 (ricorsi n. 71522/17, 47646/19 e 61114/19)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); rendita d'invalidità, sorveglianza segreta da parte di investigatori privati incaricati

Le cause riguardano la revoca delle rendite d'invalidità del ricorrente (n. [71522/17](#)), la sua condanna penale per frode assicurativa (n. [47646/19](#)) e il rimborso delle rendite percepite (n. [61114/19](#)); tutti procedimenti basati su quanto emerso dalla sorveglianza segreta delle sue attività professionali condotta da investigatori privati incaricati dalla compagnia assicurativa. Invocando l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha contestato il fatto che nei procedimenti si fosse tenuto conto della sorveglianza condotta dagli investigatori privati senza una base legale. Facendo riferimento alle sue conclusioni nella sentenza *Vukota-Bojić contro la Svizzera* del 18 ottobre 2016 (n. [61838/10](#)), la Corte ha ritenuto che l'ingerenza nell'esercizio, da parte del ricorrente, dei diritti sanciti dall'articolo 8 non era conforme alla legge. Il Governo, senza contestare il fatto che la sorveglianza del ricorrente non era contemplata dalla legge, ha affermato che le relative disposizioni legali erano state modificate nel 2019 per tenere conto delle conclusioni della suddetta sentenza.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Per il resto, ricorso irricevibile (unanimità).

Decisione S.C. e altri contro la Svizzera del 28 novembre 2023 (ricorso n. 26848/18)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); riconoscimento di un rapporto di filiazione, maternità surrogata

La causa riguarda il rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un atto di nascita californiano tra il figlio nato all'estero mediante maternità surrogata e il suo padre intenzionale (il padre biologico è stato invece riconosciuto) nonché la procedura di adozione che ha consentito di stabilire il vincolo di filiazione. I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'articolo 8 CEDU, da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU. Secondo la Corte il padre biologico e il suo partner hanno avuto la possibilità di presentare una domanda di adozione quando il minore non aveva ancora compiuto due anni e dunque non potevano appellarsi a un'impossibilità generale e assoluta di far riconoscere il loro rapporto di filiazione per un lasso di tempo significativo. La Corte ha altresì ritenuto che la procedura di adozione ha costituito un meccanismo efficace e sufficientemente rapido per permettere il riconoscimento del rapporto di filiazione. Partendo dal presupposto che i bambini nati mediante una maternità surrogata all'estero e gli altri bambini sempre nati all'estero si trovino in situazioni analoghe, la Corte ha sostenuto che la differenza di trattamento riguardante il riconoscimento del rapporto di filiazione (l'adozione per i primi e la trascrizione degli atti di nascita per i secondi) si fonda su una giustificazione oggettiva e ragionevole. Questa differenza di trattamento, nella misura in cui ha comportato un controllo giurisdizionale, era finalizzata a consentire l'esame dell'interesse superiore del minore e a limitare i rischi che la maternità surrogata può comportare per quest'ultimo. Per queste ragioni la Corte ha respinto le censure in quanto manifestamente prive di fondamento in applicazione dell'articolo 35 paragrafi 3 lettera a e 4 CEDU. Ricorso irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Total S.A. e Vitol S.A. contro la Francia](#) del 12 ottobre 2023 (ricorsi n. 34634/18 e 43546/18)

Nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); prevedibilità della condanna penale

La causa concerne la condanna penale delle società ricorrenti per reato di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. Le società ricorrenti sono state dichiarate colpevoli del reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, in violazione del programma «Petrolio contro cibo» dell'ONU, e condannate conformemente all'articolo 435-3 del Codice penale francese. Invocando l'articolo 7 CEDU, le società ricorrenti hanno ritenuto che la loro condanna penale non fosse prevedibile all'epoca in cui i fatti contestati sono stati commessi. Tenendo conto di tutte le circostanze specifiche del caso, la Corte ha sostenuto che la legge applicabile all'epoca dei fatti era accessibile e sufficientemente prevedibile da permettere alle società ricorrenti di sapere che pagando delle commissioni occulte, ovvero un sovrapprezzo, nell'ambito delle operazioni controverse di negoziazione del petrolio iracheno, in violazione del programma «Petrolio contro cibo» dell'ONU, potevano essere perseguibili penalmente conformemente all'articolo 435-3 del Codice penale francese, anche in combinato disposto con le norme giuridiche internazionali vigenti all'epoca. Nessuna violazione dell'articolo 7 CEDU (unanimità).

[Sentenza Bild GmbH & Co. KG contro la Germania](#) del 31 ottobre 2023 (ricorso n. 9602/18)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); ingiunzione di rimuovere un video non pixellato da un sito Internet

La causa verte su una decisione giudiziaria che ordinava a Bild, un grande sito Internet d'informazione, di rimuovere le immagini di videosorveglianza di un arresto eseguito dalla polizia in una discoteca di Brema, a meno che non venisse offuscato il volto di uno degli agenti di polizia coinvolti. Invocando l'articolo 10 CEDU, la società ricorrente ha sostenuto che l'ingiunzione di rimuovere il video non pixellato dal suo sito Internet avrebbe violato la sua libertà di espressione. La Corte ha ritenuto in particolare insufficiente la motivazione dei tribunali tedeschi riguardante qualsiasi utilizzo successivo delle immagini in quanto queste argomentazioni potrebbero portare a un divieto inaccettabile di qualsiasi pubblicazione futura, senza il consenso delle persone interessate, di immagini non ritoccate di agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

[Sentenza El-Asmar contro la Danimarca](#) del 3 ottobre 2023 (ricorso n. 27753/19)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); violazione delle garanzie legali e indagine inadeguata sull'impiego di spray al peperoncino contro un detenuto

La causa concerne un episodio avvenuto nell'aprile 2017, quando due agenti carcerari hanno spruzzato spray al peperoncino contro il ricorrente mentre era detenuto in una cella di osservazione. Il ricorrente ha contestato una violazione sostanziale e procedurale dell'articolo 3 CEDU. La Corte ha constatato in particolare che durante l'indagine non è stato effettuato un esame approfondito per valutare se le garanzie procedurali che la legge associa all'utilizzo dello spray al peperoncino fossero state rispettate. Ha sostenuto quindi che le autorità danesi non hanno condotto un'indagine efficace sulle accuse di maltrattamento. Inoltre diverse questioni importanti, sulle quali le autorità avrebbero potuto e dovuto soffermarsi per stabilire

se il comportamento del ricorrente avesse giustificato l'impiego dello spray al peperoncino, sono rimaste senza risposta. Violazione sostanziale e procedurale dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Stott contro il Regno Unito del 31 ottobre 2023 (ricorso n. 26104/19)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); possibilità di un detenuto di accedere alla liberazione anticipata

La causa concerne le possibilità di un detenuto di accedere alla liberazione anticipata. Il ricorrente, condannato a una pena determinata estesa ai sensi della legge del 2003 sulla giustizia penale (Criminal Justice Act 2003), ha avviato un procedimento di controllo giurisdizionale per contestare le disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata, facendo valere che se fosse stato condannato all'ergastolo discrezionale o a una pena determinata standard, avrebbe potuto beneficiare più presto di una liberazione condizionale. Invocando l'articolo 14 CEDU, in combinato disposto con l'articolo 5 CEDU, ha sostenuto dinanzi alla Corte che le disposizioni relative alla sua pena determinata estesa erano discriminatorie e violavano i suoi diritti. La Corte ha ritenuto che il fatto di stabilire se e quando una persona può accedere alla liberazione anticipata può legittimamente dipendere da considerazioni politiche e fattuali. Secondo la Corte non si può affermare in assoluto che i criteri per determinare l'ammissibilità alla liberazione anticipata sono, o dovrebbero essere, gli stessi per tutte le categorie di detenuti. Inoltre ha sostenuto che la gravità del reato e il grado di pericolosità sono chiaramente rilevanti per considerare tale ammissibilità. Ha aggiunto che le categorie di detenuti citate dal ricorrente non sono sufficientemente simili e possono presentare differenti gradi di delinquenza e pericolosità. Ad ogni modo è del parere che la differenza di trattamento tra le diverse categorie di detenuti fosse oggettivamente giustificata. L'obiettivo perseguito dai diversi ordinamenti carcerari, di cui fanno parte le disposizioni concernenti la liberazione anticipata, è di rispondere in maniera appropriata alle varie combinazioni di grado di delinquenza e di rischio. Secondo la Corte si tratta di un obiettivo legittimo, le misure legislative contestate erano proporzionate e non superavano l'ampio margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati contraenti in materia di detenuti e di politica penale. Non violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 5 CEDU (unanimità)

Decisione Asociación de Abogados Cristianos contro la Spagna del 9 novembre 2023 (ricorso n. 22604/18)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); utilizzo di ostie consacrate in un'opera d'arte

La causa concerne un'opera d'arte intitolata «Amen», esposta nel 2015 in una mostra finanziata dalle autorità locali di Pamplona. L'utilizzo di ostie consacrate nell'opera ha suscitato una protesta e ha spinto l'associazione ricorrente a presentare una denuncia penale sia contro l'artista sia contro un consigliere comunale. Il procedimento penale è stato chiuso dal giudice istruttore, il quale ha ritenuto che gli atti contestati non costituissero un reato penale; questa decisione è stata confermata dalle giurisdizioni interne. Invocando in particolare l'articolo 9 CEDU, l'associazione ricorrente ha contestato sia una violazione da parte delle autorità locali del loro obbligo di neutralità, a causa del fatto che hanno finanziato, organizzato e rifiutato di annullare l'esposizione di un'opera d'arte offensiva per i credenti di confessione cristiana sia la violazione da parte delle autorità giudiziarie del loro obbligo di proteggere questi ultimi, visto

che non hanno avviato un'azione giudiziaria nei confronti dell'artista e del consigliere comunale coinvolti. La Corte ha respinto la prima censura dell'associazione ricorrente relativa all'obbligo di neutralità religiosa delle autorità, in quanto l'associazione non avrebbe esaurito le vie di ricorso interne. In particolare, invece di presentare una denuncia penale l'associazione avrebbe potuto impugnare con un procedimento contenzioso amministrativo il rifiuto delle autorità locali di annullare l'esposizione. La Corte ha respinto, in quanto manifestamente priva di fondamento, la seconda censura dell'associazione relativa all'archiviazione della sua denuncia, sostenendo che la conclusione delle autorità giudiziarie interne, secondo cui gli atti contestati non costituivano un reato penale, non è per nulla arbitraria. Ha inoltre considerato che, siccome l'associazione aveva la possibilità di cercare una protezione mediante un ricorso di carattere civile, l'archiviazione del caso non poteva in alcun modo essere considerata come un inadempimento da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi secondo l'articolo 9 CEDU. Ricorso irricevibile (unanimità).

Sentenza Cangj e altri contro la Turchia del 14 novembre 2023 (ricorso n. 48173/18)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto di vivere in un ambiente sano; perizia giudiziaria

La causa concerne una perizia giudiziaria eseguita nell'ambito di un ricorso amministrativo presentato dai ricorrenti contro una decisione riguardante l'estrazione di oro tramite lisciviazione con soluzioni di cianuro in una miniera di Uşak. Invocando l'articolo 6 CEDU, i ricorrenti contestano il fatto di non avere avuto la possibilità, nel quadro di questa perizia, di porre le proprie domande agli esperti. Sostengono inoltre che i documenti esaminati da questi ultimi (incl. i rapporti di perizia) non gli sono stati sottoposti per osservazioni e che le giurisdizioni interne non hanno risposto alle loro obiezioni sulle conclusioni raggiunte dagli esperti. La Corte (maggioranza) ha dichiarato ricevibile il ricorso dei ricorrenti che vivono o possiedono dei beni nei pressi della miniera, in quanto l'esito della perizia influisce direttamente sul loro diritto a vivere in un ambiente sano. La Corte (maggioranza) ha dichiarato irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* il ricorso degli altri ricorrenti che non vivono nei pressi della miniera e non pretendono di essere personalmente e direttamente toccati dalle sue attività estrattive. Secondo la Corte, l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU non è stato violato a causa dell'impossibilità di porre delle domande agli esperti, ma lo è stato per mancata comunicazione degli atti di accusa (unanimità).

Sentenza Krachunova contro la Bulgaria del 28 novembre 2023 (ricorso n. 18269/18)

Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); riparazione del danno materiale subito dalla vittima di tratta

La causa concerne i tentativi della ricorrente di ottenere un risarcimento corrispondente ai guadagni derivanti dal suo lavoro sessuale, che X, il suo protettore, gli aveva sottratto. Le giurisdizioni bulgare hanno rifiutato di accordare un tale risarcimento alla ricorrente perché quest'ultima ha esercitato la prostituzione; a loro parere restituire i guadagni realizzati con tale attività sarebbe stato contrario al buon costume. Secondo la Corte, gli Stati hanno l'obbligo di permettere alle vittime della tratta di esseri umani di chiedere un risarcimento per la perdita di guadagno alla persona che le ha sfruttate, pertanto le autorità bulgare non hanno adempiuto al loro obbligo di ponderare il diritto della ricorrente di presentare una simile richiesta (art. 4 CEDU) con l'interesse della collettività, la quale in questi casi difficilmente considera immorale il paga-

mento di un risarcimento. La Corte ha riconosciuto per la prima volta che, in virtù dell'articolo 4 CEDU, una vittima di tratta ha il diritto di chiedere la riparazione del danno materiale causatole dalla persona che l'ha sfruttata. Violazione dell'articolo 4 CEDU (unanimità).

Schmidt e Šmigol contro Estonia del 28 novembre 2023 (ricorsi n. 3501/20, 45907/20 e 43128/21)

Divieto di trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU); applicazione consecutiva di sanzioni disciplinari e di misure di sicurezza in carcere aventi come conseguenza lunghi periodi di isolamento

Durante la carcerazione, i ricorrenti sono stati sottoposti a varie sanzioni disciplinari, ovvero a isolamento disciplinare, principalmente per aver rifiutato di adempiere i propri compiti professionali. L'esecuzione consecutiva di queste misure si è tramutata in periodi di isolamento ininterrotti per una durata rispettivamente di 566 e 482 giorni. Il primo ricorrente all'inizio ha anche trascorso tra i 30 e i 69 giorni in cella di punizione, con intervalli compresi tra i 6 e i 36 giorni sia in regime di isolamento disciplinare che di isolamento totale. Per quanto riguarda i due suddetti periodi più lunghi, le giurisdizioni interne hanno ritenuto che l'applicazione consecutiva delle sanzioni disciplinari fosse illegale e violasse i diritti dei richiedenti. Mentre sostengono che i periodi più corti trascorsi in isolamento dal primo ricorrente fossero legali e non abbiano violato i suoi diritti.

Per quanto riguarda i periodi più brevi di isolamento, la Corte tiene conto delle relative condizioni e modalità, come anche del fatto che i due ricorrenti siano stati regolarmente seguiti da medici e il loro isolamento di lunga durata non abbia causato un notevole peggioramento del loro stato di salute fisica. La Corte sottolinea che i detenuti tenuti per molto tempo in isolamento necessitano di un'attenzione particolare al fine di ridurre al minimo i danni che tale misura può causare loro.

Per quanto concerne i periodi più lunghi di isolamento, la Corte non vede alcun motivo di giungere a una conclusione diversa da quella dei tribunali interni. Per quanto riguarda i periodi più brevi, i tribunali hanno analizzato separatamente la durata e la legalità di ciascuno dei periodi e valutato se la loro durata fosse inferiore o superiore al termine di 45 giorni, se durante gli intervalli il primo ricorrente si trovasse in regime carcerario ordinario o se gli è stato imposto l'isolamento totale per scopi differenti da quelli perseguiti dal regime d'isolamento disciplinare. La Corte riconosce che se si accetta l'applicazione di sanzioni e di misure di sicurezza lecite, l'alternanza tra l'isolamento e i periodi di carcerazione ordinaria non appare arbitraria o eccessiva. La Corte sostiene che la durata dei periodi di isolamento dovrebbe corrispondere a quella degli intervalli in regime carcerario ordinario. Se invece i periodi di isolamento prolungato sono interrotti soltanto per tempi molto brevi, probabilmente tali intervalli non offrono il sostegno necessario per compensare gli effetti negativi del regime di isolamento prolungato. Ciò vale anche per i successivi periodi di isolamento dovuti all'applicazione di differenti misure disciplinari o di sicurezza che prevedono l'isolamento. Tuttavia, la Corte afferma che, vista la diversità dei problemi di sicurezza di cui le autorità penitenziarie devono occuparsi nell'interesse del loro personale o dei detenuti, probabilmente non sarà possibile sospendere o rinviare l'applicazione di misure di sicurezza differenti. Nella fattispecie i divari che spaziano tra 6 e 36 giorni tra i periodi di isolamento non possono essere considerati del tutto irrilevanti. L'alternanza dell'applicazione di sanzioni disciplinari differenti, legali e proporzionate, con dei periodi ragionevolmente lunghi in regime carcerario ordinario non porta necessariamente a una violazione dell'articolo 3, pertanto la Corte sottolinea che l'isolamento al quale i ricorrenti sono stati sottoposti va considerato (tranne in un caso) misura disciplinare, ragion per cui sono stati isolati per lunghi periodi cumulativi. La Corte ritiene che il Governo non ha motivato in modo esaustivo circostanze eccezionali atte a giustificare il ricorso a periodi così lunghi di isolamento a titolo di misura puramente disciplinare. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Vučković contro la Croazia del 12 dicembre 2023 (ricorso n. 15798/20)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); commutazione di una pena detentiva di dieci mesi per violenze sessuali in lavoro di pubblica utilità

La causa concerne le aggressioni sessuali commesse contro un'infermiera (ricorrente) da un collega soccorritore quando lavoravano insieme. L'aggressore fu condannato a dieci mesi di detenzione ma la sua pena è stata commutata in appello in lavori di pubblica utilità. Invocando gli articoli 3 e 8 CEDU, la ricorrente contesta il fatto che, tenuto conto della gravità degli atti di violenza sessuale commessi nei suoi confronti, la sanzione inflitta sia stata eccessivamente mite. La Corte ha ritenuto preoccupante che la Corte d'appello abbia deciso di sostituire la pena detentiva con un lavoro di pubblica utilità senza motivare la sua decisione in maniera adeguata né tenere conto in alcun modo dell'interesse della vittima. Un tale approccio lascia supporre che le giurisdizioni croate siano clementi nella repressione della violenza contro le donne. Violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

Decisione Société d'exploitation d'un service d'information CNEWS contro la Francia del 7 novembre 2023 (ricorso n. 60131/21)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); diffida per richiamo all'ordine

La causa concerne una diffida inviata dal Consiglio superiore dell'audiovisivo (CSA) alla società ricorrente in seguito alle dichiarazioni fatte da un noto giornalista ed editorialista politico nel programma «Face à l'info», trasmesso dal canale televisivo da lei gestito. La Corte ha osservato, in particolare, che la diffida inviata dal CSA è un richiamo all'ordine, la cui unica conseguenza è quella di aprire la possibilità di una sanzione nel caso in cui la società ricorrente non rispetti i suoi obblighi legali e contrattuali, nella fattispecie quello di garantire, in qualità di editore di un servizio televisivo, che i programmi da essa trasmessi non contengano incitamenti all'odio o alla violenza soprattutto per motivi, tra l'altro, religiosi o nazionalisti. La Corte ha stabilito che questa ingerenza di carattere moderato era proporzionata allo scopo legittimo perseguito, ossia alla tutela della reputazione o dei diritti altrui, e ha respinto il ricorso in quanto manifestatamente infondato. Ricorso irricevibile (unanimità).

Parere consultivo del 14 dicembre 2023 sul rifiuto di autorizzare una persona a esercitare la professione di agente di sicurezza o di vigilanza a causa della sua vicinanza o appartenenza a un movimento religioso

La Corte sostiene che la comprovata appartenenza di una persona a un movimento religioso che, viste le sue caratteristiche, è considerato dall'autorità amministrativa competente come una minaccia per lo Stato, può giustificare il rifiuto di autorizzare questa persona a esercitare la professione di agente di sicurezza o di vigilanza. Questo a condizione che la misura in questione: si fondi su una base legale accessibile e prevedibile; sia adottata in considerazione del comportamento o degli atti della persona interessata; sia presa tenendo conto dell'attività professionale di questa persona al fine di prevenire un rischio reale e serio per la società democratica e perseguire uno o più obiettivi legittimi conformemente all'articolo 9 paragrafo 2 CEDU; sia proporzionata al rischio che mira a prevenire nonché all'obiettivo (o agli obiettivi) legittimo che intende perseguire; e possa essere sottoposta a un controllo giurisdizionale indipendente ed efficace, e presenti adeguate garanzie procedurali finalizzate al rispetto delle condizioni sopra indicate (unanimità).